

ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N.26.....IN DATA ...28.06.2002....

Regolamento delle attività della commissione consultiva per la tenuta dell'Albo provinciale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi.

SOMMARIO

- ART.1: FINALITA'
- ART.2: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
- ART.3: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
- ART.4: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART.5: ELENCO PROVINCIALE DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO
- ART.6: DISPOSIZIONI FINALI

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE. QUALE
ARTICOLAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI.

ART. 1
FINALITA'

La commissione ha il compito di esprimere un parere obbligatorio e non vincolante in merito a:

- a) domande presentate dalle imprese che intendono iscriversi all'Albo e sul loro accoglimento;
- b) redazione dell'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'Albo, esecuzione di tutte le variazioni e relativa pubblicazione;
- c) accertamento sulla permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
- d) sospensione, cancellazione dall'Albo e su tutti i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente;
- e) pubblicazione delle tariffe di trasporto in ambito provinciale e cura della loro osservanza;
- f) cura dell'osservanza, da parte degli iscritti all'Albo, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto terzi, al fine dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente.

ART. 2
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Composizione della Commissione è stabilita al punto 2) dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002 ed è così composta:

- a) il competente dirigente della Provincia, o funzionario da lui delegato, in qualità di Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, designato dal direttore dell'Ufficio periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri di Brescia con funzioni di vicepresidente;
- c) un rappresentante della Regione Lombardia designato dalla medesima;
- d) un rappresentante della Prefettura designato dalla medesima;
- e) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dalla medesima;
- f) un rappresentante dell'agenzia regionale per le entrate designato dalla medesima;
- g) n. 6 rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché due rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo designati dalle associazioni di categoria rappresentate;

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Provincia, durano in carica tre anni e, quelli di cui alla lettera g), possono essere confermati consecutivamente per una sola volta. Per ogni componente effettivo, fatto salvo il Presidente, è nominato un supplente che partecipa alla seduta in caso di assenza del titolare. Allo scadere del mandato triennale i componenti restano in carica fino a che non si sia provveduto all'insediamento della nuova commissione.

La segreteria della commissione sarà assicurata da un dipendente del Settore Trasporti Pubblici, Motorizzazione Civile, Cartografia e GIS della Provincia.

ART. 3
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta al mese.

Per ritenere valido il parere espresso dalla commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che deliberano a maggioranza dei partecipanti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il componente della commissione che per qualsiasi motivo non può partecipare ad una seduta ha l'obbligo di avvertire, salvo cause di forza maggiore, il membro supplente in modo da assicurare comunque lo svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria dell'ufficio competente.

Il componente che, senza giustificato motivo e senza avere dato avviso al membro supplente, non partecipa per tre volte in un anno alla Commissione d'esame decade dall'incarico.

La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con Decreto del Presidente della Provincia, che contestualmente nomina un sostituto su designazione dell'organismo competente.

Ai componenti della commissione, esterni alla Provincia, viene riconosciuta un'indennità di presenza stabilita dall'Amministrazione Provinciale.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande può avvenire con le seguenti modalità:

- direttamente al Settore Trasporti della Provincia di Brescia in Via Milano 13 - Brescia;
- mediante il servizio postale con raccomandata A.R..

Le domande in bollo dovranno essere presentate complete di tutta la documentazione necessaria, della quale, l'U.O.S. autotrasporto merci ed esami, si farà carico di redigere apposito elenco, da divulgare agli interessati e del versamento di un eventuale diritto di segreteria che sarà stabilito da apposito D.P.C.M. di prossima emanazione; nelle more di detta emanazione non si esigerà alcun diritto in quanto non previsto dalla normativa attualmente in vigore.

In caso di domanda incompleta ne verrà dato avviso al richiedente che dovrà completarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Ufficio, pena l'archiviazione definitiva della pratica.

ART. 5 ELENCO PROVINCIALE DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO

L'elenco degli iscritti della provincia nell'Albo sarà reso pubblico e sarà liberamente consultabile.

Le iscrizioni effettuate prima dell'approvazione del presente regolamento conservano la loro validità e saranno inserite nell'elenco di cui sopra.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legge n. 298 del 6 giugno 1974 e successive integrazioni e modificazioni ed al D.P.R. n. 32 del 3 gennaio 1976 in quanto applicabili, nonché alla normativa emanata in materia dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti